

DELIBERA N. 317/2022/CRL/UD del 08/09/2022
G. Mxxx / WINDTRE S.P.A.
(ISTANZA LAZIO/D/446/2018)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 08/09/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza del Sig. G. Mxxx di cui al prot. D2089 del 16/04/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante afferma di aver presentato in data 2 maggio 2016 reclamo alla Wind Tre S.p.a. in relazione ad una serie di addebiti anomali riscontrati nel report telefonico rilasciato dal gestore, riferibili al mese di aprile 2016.

Chiede pertanto che venga liquidata in suo favore la somma di € 600,00.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore WindTre ha depositato memorie nelle quali ha affermato in via preliminare la inammissibilità – improcedibilità della domanda in quanto identica a quanto allegato in altra procedura di definizione n.1161/17 per la quale è intervenuta conciliazione tra le parti.

Nel merito l'Operatore, nel contestare le richieste dell'istante, conferma la correttezza della fatturazione e del proprio operato. Relativamente al reclamo, la società convenuta rileva che lo stesso – anche dalla disamina della documentazione in atti – non risulterebbe correttamente inviato al Gestore e che, per tali motivi, non fosse mai pervenuto e gestito da WindTre.

3. Motivazione della decisione

Sul rito. Preliminarmente si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento. Dall'esame della documentazione risulta fondata l'eccezione sollevata da WindTre nelle memorie depositate in atti: le richieste formulate dal Sig. Mxxx, che nel caso di specie si risolvono alla mera contestazione di mancata risposta al reclamo, erano state già oggetto – relativamente alla contestazione del traffico extrasoglia – di altre precedenti procedure conciliative e di definizione e, più precisamente, alla procedura di definizione n. 1161/17. Sotto questo profilo la procedura in questione deve essere dichiarata inammissibile ed improcedibile, non potendo l'utente "scorporare" le singole fattispecie di indennizzo afferenti la medesima problematica ed utenza, in molteplici differenti istanze di definizione. L'accoglimento dell'eccezione preliminare di parte convenuta risulta essere assorbente di tutti gli altri punti in esame, compreso il merito, che non possono quindi essere esaminati.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Rigetta l'istanza del Sig. G. Mxxx perché inammissibile e improcedibile per i motivi di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.



Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 08/09/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

f.to